



Città metropolitana di Venezia

Area Ambiente

Resp. Procedimento: Dott. Massimo Gattolin
Istruttore: Dott.ssa Maria Ranieri Tel. 041-2501224

Venezia, 05/01/2022
Prot. n. 513

Classificazione: 12.01

OGGETTO: Pratica n. 03643900230-05082021-1002

Trasmissione provvedimento prot. n. 59 del 03.01.2022 (Determinazione n. 2/2022) di autorizzazione all'esercizio di un impianto di recupero rifiuti

Ditta: Eco-ricicli – Veritas Srl (C.F. 03643900230)

Sede Legale ed impianto : Via della Geologia - Malcontenta - Ex "Area 43 ha" - 30100 Venezia (Ve)

Trasmesso a mezzo PEC

Al SUAP del Comune di VENEZIA
suap.venezias@cert.camcom.it

per il rilascio alla ditta:

-

ECO-RICICLI VERITAS S.r.l.
Via della Geologia - Area 43 ha -
30100 Venezia
eco-ricicli@legalmail.it

e la trasmissione ai seguenti destinatari:

Alla Regione del Veneto
Direzione Ambiente e Transizione Ecologica
Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare
Palazzo Linetti – Calle Priuli
Cannaregio 99
30121 VENEZIA
ambiente@pec.regione.veneto.it

ARPAV

Dipartimento Provinciale di Venezia

U.O. Controlli Ambientali

Dipartimento regionale Rischi tecnologici e fisici

U.O. Economia circolare e ciclo dei rifiuti"

Via Lissa 6
30174 Venezia
dapve@pec.arpav.it

Comune di Venezia

Direzione Progetti strategici, ambientali e politiche internazionali e di sviluppo (ambiente)
Viale Ancona
30174 Venezia
ambiente@pec.comune.venezia.it

Comune di Venezia
Direzione Servizi al cittadino e imprese - Autorizzazioni ambientali
Viale Ancona
30174 Venezia
autorizzazioni.scarichipaesaggioacustica@pec.comune.venezia.it

Comune di Venezia
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile (urbanistica)
Viale Ancona
30174 Venezia
territorio@pec.comune.venezia.it

Comune di Venezia
Direzione Servizi al cittadino e imprese – Settore edilizia
Viale Ancona
30174 Venezia
edilizia@pec.comune.venezia.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia
Via della Motorizzazione civile 5
30100 Venezia
com.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it

Azienda Ulss 3 Serenissima - Distretto Mirano-Dolo
Via Din Tosatto147
30100 Venezia
protocollo.aulss3@pecveneto.it

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.
s.Croce 489
30135 Venezia
protocollo@cert.gruppoveritas.it

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale porti di Venezia e Chioggia
30100 Venezia
autoritaportuale.veneziam@legalmail

Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche Veneto - Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia
Ufficio tecnico antinquinamento
San Polo 737
30125 Venezia
oopp.triveneto-uff2@pec.mi.gov.it

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente
Via Forte Marghera 191
30100 Venezia
protocollo.veneziamambiente.ve@pecveneto.it

Si trasmette in allegato alla presente il provvedimento prot. n. 59 del 03.01.2022 (Determinazione n. 2/2022) relativo all'oggetto in formato .p7m, unitamente alla versione stampabile in formato .pdf che riporta informazioni essenziali per i successivi adempimenti e per le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni.

Si specifica che unicamente la versione .pdf riporta il numero e la data di protocollo del provvedimento, da citare nelle comunicazioni successive.

Si allega altresì il fac-simile di appendice alla polizza fideiussoria in recepimento del citato provvedimento.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'UO Rifiuti e Bonifiche
Geom. Paolo Ciuffi

Allegati : Cds



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 2 / 2022

Responsabile del procedimento: MASSIMO GATTOLIN

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA ECO-RICICLI VERITAS S.R.L. ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN VIA DELLA GEOLOGIA (EX AREA 43HA) IN COMUNE DI VENEZIA

Il dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. recante “Norme in Materia Ambientale”;
- ii. il D.lgs n.116 del 03.09.2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” in vigore dal 26.09.2020, che ha apportato modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- iii. il Capo IV della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le “Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”;
- iv. l’art. 184-ter che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto.
- v. il Regolamento Ue 333/2011/Ue “Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ("end of waste") - Ferro, acciaio e alluminio”;
- vi. il Regolamento Ue 1079/2012/Ue “Criteri per determinare quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- vii. l’art. 107 del D. Lgs. 230/95, il D. Lgs. 100/2011 e il D.Lgs. 101/2020 che recano gli adempimenti in materia di sorveglianza radiometrica dei materiali;
- viii. le “linee guida per la sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti “Task 01.02.02”, approvate da ISPRA in data 20.05.2014;
- ix. il D.L. n. 113 del 04.10.2018, convertito con L. 132/2018, ed in particolare l’art. 26-bis recante “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, che prevede l’obbligo per i gestori di predisporre un piano di emergenza interno e di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterno;
- x. la nota prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019, con la quale la Regione ha precisato che per i progetti di impianti approvati ai sensi del titolo III bis della Parte II e dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006, il Piano di sicurezza recante le procedure da adottarsi in caso di incidente che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento, di cui all’art. 22 c.2 lett d) della L.R. 3/2000, richiamato altresì all’All. A punto 8 della DGRV 2966/2006, possa ritenersi sostitutivo ed esaustivo delle informazioni richieste dalla L. 132/2018;
- xi. la D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012 e la successiva D.G.R.V. n. 1060 del 24.06.2014, come modificata con la DGRV 439 del 10.04.2018, che hanno definito le “Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione” e le “Modalità operative per la gestione e l’utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti”;
- xii. la DGRV 288 dell’11.03.2014 che disciplina la procedura e il metodo di calcolo per la certificazione annuale della percentuale di raccolta differenziata ai fini ecotassa;

- xiii. la DGRV n. 445 del 06.04.2017 che detta indirizzi tecnici sulla corretta classificazione dei rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani;
- xiv. la D.G.R.V. n. 119 del 07.02.2018 “ Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti” contenente anche indicazioni in merito alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;
- xv. la L.R. n. 3 del 21.01.2000, che integra e modifica la L.R. n. 33 del 16.04.1985;
- xvi. la L.R. n. 20/2007 che ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000;
- xvii. la L.R. 52/2012 con la quale la Regione del Veneto ha dettato “*nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell’articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge Finanziaria 2010)”*”;
- xviii. l’art. 25, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27 che specifica le attività rientranti nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani soggetto ad affidamento;
- xix. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- xx. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- xxi. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge n. 114 del 11.08.2014, di conversione del D.L. n. 90 del 24.06.2014., che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della L. n. 53 del 07.04.2014, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31.08.2015;
- xxii. l’art. 1 della L. n. 56 del 07.04.2014 che:
- al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa L. n. 56 del 07.04.2014, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’Ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000) nonché le norme di cui all’art. 4 della L. n. 131 del 05.06.2003;
- xxiii. la L.R. n. 19 del 29.10.2015 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;
- xxiv. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29.04.2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l’elaborato D dell’Allegato A recante “Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” e l’art. 16 dell’Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. 120/2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l’esercizio delle attività di gestione rifiuti;
- xxv. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xxvi. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l’altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
- xxvii. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all’esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- xxviii. la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la n. 4064 del 15.03.2018, relativa a “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, trasmessa dalla Prefettura di Venezia con nota acquisita con prot. 15328 del 05.03.2019.

Visto che:

- i. gli articoli 5, 49 e 50 della L.R. n. 33 del 16.04.1985 e delle successive modifiche e integrazioni che attribuiscono al Presidente della Provincia il controllo preventivo e successivo degli scarichi liquidi provenienti

dagli impianti di trattamento a servizio degli insediamenti produttivi di potenzialità inferiore a 13.000 abitanti equivalenti per il trattamento dei reflui ivi prodotti.

- ii. la parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” che comprende, fra l’altro, norme sulla tutela delle acque dall’inquinamento e la parte quarta del decreto stesso contiene anche norme sulla gestione dei rifiuti; in particolare l’articolo 124 del decreto stesso reca *Criteri generali* sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico.
- iii. l’articolo 113 del D. Lgs. 152/2006 che prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l’assoggettamento all’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche”.
- iv. l’articolo 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 D. Lgs. 152/2006, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell’8.12.2009,) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. n. 88 del 27.10.2009,

Visto che:

- i. la L.R. n. 33 del 16.4.1985 attribuisce alle Province le competenze relative al rilascio dell’autorizzazione degli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al D.P.R. n. 203 del 24.5.1988, ai sensi degli artt. 6, 12 e 15;
- ii. il D.Lgs. n. 152 del 06.04.2006 disciplina, nella parte quinta, la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed abroga all’art. 280, tra gli altri, il D.P.R. 203 del 24.05.88, il D.P.R. 25.7.1991 ed il D.M. n.44 del 16.01.2004;
- iii. il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 02.10.2006, con verbale n. 70099 del 04.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO2, IPA e benzene, le concentrazioni all’emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – ALL. I;
- iv. “il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l’art. 271 comma 7-bis che “*le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse*”;

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016;
- iii. l’art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- iv. il Decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- v. il Decreto del Sindaco metropolitano n. 89 del 30.12.2021 relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale dell’area “Ambiente” al dott. Massimo Gattolin fino al 31.12.2022;
- vi. la deliberazione n. 18 del 18.12.2020, esecutiva, con cui il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023;
- vii. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021-2023, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 14 del 16.02.2021, che prevede all’obiettivo strategico 07 “salvaguardia e qualità dell’ambiente” nell’ambito della missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali;

Premesso che:

- i. in data 24.02.2021 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. con Decreto del Sindaco metropolitano n.90 del 29.12.2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 05.04.2018, n. 14 del 21.01.2019 e n. 28 del 19.03. 2019 è stata approvata la nuova macrostruttura;
- iii. con Decreto n. 54 del 22.07.2020, il Sindaco metropolitano ha approvato l'aggiornamento della Carta dei Servizi, comprendente l'elenco dei procedimenti amministrativi e relativi termini di competenza della Città metropolitana, in cui è indicata l'Area Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- iv. con Decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 31.03.2021, è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della L. n. 190 del 06.11.2012 e del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2021-2023, assieme alla "Tabella A – Misure anticorruzione", che ne costituisce parte integrante;
- v. Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.C.P.T:
 - dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2021-2023);
 - dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott. Massimo Gattolin (rif. Mis Z10 del PTPCT 2021-2023);
 - dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario, in ragione della riconfigurazione dell'assetto organizzativo dell'ufficio (rif. Mis Z20A del PTPCT 2021-2023);

Premesso che:

- i. con provvedimento prot. n. 79378 del 12.12.2019, nelle more della conclusione dell'iter di VAS ed approvazione del Piano urbanistico attuativo è stato rinnovato fino al 10.12.2022 il provvedimento prot. 17931 del 27.02.2015 rilasciato alla ditta Eco-Ricicli Veritas Srl con sede legale in via della Geologia - Ex "Area 43 ha" - 30100 Venezia, per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti ubicato in via della Geologia - Ex "Area 43 ha" - 30100 Venezia.
- ii. con il provvedimento prot. n. 16569 del 24.03.2020, si autorizzava, fino al superamento della fase emergenziale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", ed esclusivamente quando le altre aree gestionali dell'intero complesso produttivo sono già occupate per l'intera volumetria autorizzata, lo stoccaggio di ulteriori 3000 tonnellate presso il lotto C dell'impianto e l'installazione di una postazione di riduzione volumetrica per rifiuti prodotti aventi CER 191204 e 191212 con relativo stoccaggio di ulteriori 6000 tonn. Al termine del periodo emergenziale, l'impianto dovrà essere dismesso e il sito ripristinato in conformità con la destinazione urbanistica dell'area;
- iii. con provvedimento prot. n. 29771 del 15.06.2020 si prendeva atto della realizzazione di un centro di raccolta di rifiuti urbani all'interno del perimetro impiantistico gestito dalla medesima ditta Eco-Ricicli Veritas Srl;
- iv. con istanza assunta al prot. n. 43796 del 22.09.2020 l'impresa Eco-Ricicli Veritas Srl ha presentato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, un progetto per la modifica dell'impianto di trattamento rifiuti già autorizzato con provvedimento prot. n. 79378 del 12.12.2019 come modificato dai provvedimenti prot. n. 16569 del 24.03.2020 e n. 29771 del 15.06.2020,
- v. il progetto è stato escluso dall'assoggettamento alla procedura di VIA con provvedimento prot. n. 52168 del 13.10.2020 (determinazione n. 2459/2020), in esito all'istanza prot. n. 16463 del 24.03.2020
- vi. con determinazione prot. n. 66886 del 24.12.2020 è stato approvato, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, il progetto presentato dalla ditta Eco-Ricicli Veritas S.r.l. con sede legale in Via della Geologia - Malcontenta - Ex "Area 43 ha" - 30100 VENEZIA VE, per la realizzazione del progetto di modifica dell'impianto di recupero rifiuti sito in Via della Geologia - Area 43 ha - Malcontenta - 30100 VENEZIA VE,
- vii. con nota prot. n. 33019 del 25.06.2021 questa Amministrazione ha confermato che la gestione dell'area indicata come Lotto C – Zona Polmone sia gestita, fino al superamento dello stato di emergenza sanitaria legata alla pandemia Covid- 19 di cui al D.P.C.M. del 31.01.2020 smi, in conformità al provvedimento prot. n. 16569 del 25.03.2020; nei 90 giorni successivi alla cessazione dell'emergenza sanitaria la ditta dovrà ripristinare le condizioni di cui al provvedimento prot. n. 66886 del 24.12.2020 ovvero presentare istanza di modifica;
- viii. con l'istanza acquisita con prot. n. 39237 del 27.07.2021, la ditta Eco-Ricicli Veritas S.r.l. ha chiesto la modifica dell'autorizzazione prot. n. 66886 del 24.12.2021 consistente nell'inserimento del CER 170904 "rifiuti misti

dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903", originato nei processi di allestimento navale della ditta Fincantieri, tra quelli conferibili presso l'impianto nella linea di trattamento Rifiuti Ingombranti;

ix. con determina prot. 53475 del 07.10.2021 è stata accolta la modifica richiesta con prot. n. 39237 del 27.07.2021;

Visto che il provvedimento prot. 66886 del 24.12.2020 prevedeva la realizzazione della modifica e l'avvio dell'esercizio provvisorio dell'impianto in due fasi :

FASE I :

- a) Allestimento linea rifiuti ingombranti,
- b) collaudo degli stoccaggi ed avvio dell'esercizio provvisorio;

FASE II:

- a) Installazione linea alimentazione MULTI 1;
- b) Installazione linea alimentazione MULTI 2;
- c) Adeguamento funzionale linee MULTI 1 e MULTI 2
- d) Smantellamento Linea sovvalli e predisposizione area di stoccaggio;
- e) Allestimento area polmone.

Visto che in data 29.12.2020 è stata acquisita con prot. n. 67266 del 29.12.2020 la dichiarazione di inizio lavori per la realizzazione degli interventi della Fase I, la nomina del Direttore dei lavori e del Collaudatore dell'impianto;

Dato atto che con la medesima nota prot. n. 67266 del 29.12.2020 la ditta Eco-Ricicli Veritas Srl ha trasmesso la seguente documentazione :

- a) "Relazione di verifica di conformità illuminotecnica" in ottemperanza alla Condizione ambientale n.5 del provvedimento prot. n. 52168 del 13.10.2020;
- b) "Procedura Gestione Acque di Spegnimento Incendi" in ottemperanza alla Condizione ambientale n. 2 del provvedimento prot. n. 52168 del 13.10.2020;

Visto che con nota acquisita con prot. 67594 del 31.12.2020 la ditta Eco-Ricicli Veritas Srl ha comunicato come previsto dal punto 68 della determina prot. n. 66886 del 24.12.2020 la messa in esercizio del camino n. 3 per il 18.01.2021, successivamente posticipato al 01.02.2021 con nota prot. 1946 del 15.01.2021;

Visto che con nota acquisita agli atti con prot. n. 4222 del 27.01.2021, la Ditta ha trasmesso:

- la dichiarazione di ultimazione dei lavori relativi alla linea degli ingombranti in conformità al progetto approvato;
- la documentazione attestante gli adempimenti alle norme di prevenzione incendi;
- la comunicazione di avvio dell'esercizio provvisorio in data 28.01.2021;
- l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche nel canale Industriale Sud;
- la certificazione di collaudo parziale relativo alle aree di deposito dei rifiuti;
- il Piano di collaudo
- l'autodichiarazione dell'assunto rispetto di tutte le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, insediamenti insalubri, sicurezza, prevenzione incendi, rischi di incidenti rilevanti, ove necessario, e in caso diverso una dichiarazione di non assoggettabilità;
- la Procedura Operativa di cui alla condizione ambientale n. 3 del provvedimento prot. n. 52168 del 13.10.2020 (determinazione n. 2459/2020) di esclusione del Progetto dalla Valutazione di Impatto Ambientale;

Visto che con nota acquisita con prot. 12017 del 09.03.2021 la ditta Eco-Ricicli Veritas Srl ha comunicato la conclusione dei lavori della Fase II e che, considerato il permanere dello stato di emergenza sanitaria legato al COVID 19, la messa in esercizio della "zona polmone", attualmente utilizzata per il deposito emergenziale dei rifiuti, sarà posticipata rispetto alle altre opere ultimate, in quanto risulta necessaria per la sua fruizione secondo quanto previsto dalla determina prot. 16569 del 24.03.2020;

Visto che con nota acquisita con prot. 15062 del 25.03.2021 la ditta Eco-Ricicli Veritas Srl ha trasmesso:

- la dichiarazione di ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato;
- la certificazione di collaudo parziale relativo alle aree di deposito dei rifiuti;
- la documentazione attestante gli adempimenti alle norme di prevenzione incendi;
- l'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia, all'esercizio di uno scarico di acque meteoriche in collettore recapitante in Canale Industriale Sud in conformità al progetto approvato;
- l'autodichiarazione dell'assunto rispetto di tutte le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, insediamenti insalubri, sicurezza, prevenzione incendi, rischi di incidenti rilevanti, ove necessario, e in caso diverso una dichiarazione di non assoggettabilità;

Preso atto che con nota acquisita con prot. 16665 del 02.04.2021 la ditta ha comunicato un malfunzionamento del filtro depolveratore dell'impianto di aspirazione della linea "corpi ingombranti" che ha richiesto la sostituzione delle maniche filtranti;

Dato atto che con nota acquisita con prot. 25034 del 17.05.2021 la ditta Eco-Ricicli Veritas Srl ha comunicato, in ottemperanza al punto 68 della determina prot. 66886 del 24.12.2021 che in data 01.06.2021 saranno eseguiti i campionamenti delle emissioni del camino n. 3 relativo alla linea ingombranti;

Visto che con nota acquisita con prot. 30915 del 16.06.2021 la ditta Eco-Ricicli Veritas Srl ha trasmesso i rapporti di prova dei rilievi effettuati sulle emissioni atmosferiche provenienti dai camini n. 1, 2 e 3 eseguiti nelle condizioni di marcia dell'impianto più gravose possibile;

Considerato che con nota acquisita con prot. 38477 del 21.07.2021 la ditta Eco-Ricicli Veritas Srl ha presentato richiesta di proroga, fino al 30.09.2021, oltre i 180 giorni, dei termini per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio definitivo e quindi del collaudo funzionale dell'impianto in oggetto, e dell'ulteriore documentazione prevista al punto 15 del provvedimento prot. 66886 del 24.12.2020 con la seguente motivazione: *"La proroga viene richiesta a causa delle difficoltà tecniche ad effettuare le analisi delle acque meteoriche data l'assenza di eventi meteorologici significativi; l'assenza di tali analisi non permette la conclusione delle operazioni di collaudo funzionale previste"*;

Dato atto che con nota prot. 38948 del 23.07.2021 è stata accordata la proroga richiesta per l'effettuazione del collaudo funzionale dell'impianto, in considerazione del fatto che la verifica del rispetto dei limiti del PTA per la tutela dell'ambiente idrico della Laguna di Venezia prevista dalla Condizione Ambientale n. 1 è condizione fondamentale per il collaudo dell'impianto;

Visto che in data 09.09.2021, acquisita agli atti con 47339 del 10.09.2021, la ditta ha presentato istanza di autorizzazione all'esercizio corredata dalla documentazione richiesta ai punti 14 e 15 del suddetto provvedimento ed in particolare:

- Collaudo tecnico, completo delle verifiche di cui alla condizione ambientale n. 1 del provvedimento di non assoggettamento alla V.I.A. prot. n. 52168 del 13.10.2020;
- Piano di monitoraggio e controllo comprensivo di quanto riportato nella condizione ambientale n. 6 del provvedimento di non assoggettamento alla V.I.A. prot. n. 52168 del 13.10.2020;
- Piano di Gestione Operativa aggiornato con la procedura di cui alla condizione ambientale n. 3 del provvedimento di non assoggettamento alla V.I.A. prot. n. 52168 del 13.10.2020;
- Campagna di monitoraggio acustico;
- Valutazione di impatto olfattivo di cui alla condizione n. 4 del provvedimento di non assoggettamento alla V.I.A. prot. n. 52168 del 13.10.2020;

Atteso che con note prot. n. 54696 del 12.10.2021 e prot. n. 54689 del 12.10.2021 questa Amministrazione ha chiesto rispettivamente ad ARPAV e al Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 28 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 la verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al provvedimento di non assoggettamento alla V.I.A. prot. n. 52168 del 13.10.2020;

Visto che con nota prot. n. 62318 del 16.11.2021 è pervenuto il parere da parte dell'Ente verificatore, Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia, relativamente alla Condizione Ambientale n. 1, il quale ne comunica l'avvenuta ottemperanza;

Dato atto che con nota prot. 65013 del 30.11.2021 questa Amministrazione ha attestato l'adempimento alla Condizione Ambientale n. 1 del provvedimento prot. n. 52168 del 13.10.2020;

Visto che con prot. n. 54843 del 12.10.2021 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e smi;

Visto che non sono pervenute osservazioni alla comunicazione prot n. 54843 del 12.10.2021;

Dato atto che risultano ottemperate le Condizioni ambientali n.1 n. 2, n. 3. n. 5 e n. 6 del provvedimento prot. n. 52168 del 13.10.2020;

Richiamate le seguenti condizioni ambientali del provvedimento prot. n. 52168 del 13.10.2020:

Condizione n° 4

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	Monitoraggio emissioni odorigene In caso di segnalazioni da parte di ricettori sensibili trasmesse direttamente alla Città Metropolitana di Venezia, inoltrate al/ai Comune/i, all'AULSS o all'ARPAV, che provvederanno all'inoltro alla CMV stessa, in qualità di autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, alle emissioni in atmosfera ed allo scarico, potrà disporre l'effettuazione di studio di impatto odorigeno, sulla base delle modalità operative contenute nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno (<i>Orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno nelle istruttorie di Valutazione Impatto Ambientale e Assoggettabilità emesso in data 29/01/2020 dal Comitato Tecnico Regionale Valutazione Impatto Ambientale</i>).
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati alla CMV, al Comune e ad ARPAV, entro 15 giorni dalla conclusione dell'indagine medesima. Qualora dalla succitata indagine dovessero emergere criticità la ditta dovrà individuare e proporre alla CMV, entro 60 giorni dall'accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse.
Soggetto verificatore	CMV

la cui ottemperanza è legata all'eventuale presenza di segnalazione da parte di recettori sensibili;

Condizione n° 7

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	Contenimento emissioni in atmosfera Dovranno essere adottate misure a carattere operativo e gestionale atte a ridurre lo sviluppo di polveri e il contenimento delle emissioni in atmosfera.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Dovranno essere trasmesse a CMV le procedure gestionali che l'Azienda intende adottare specificando gli interventi di contenimento delle polveri e delle emissioni diffuse durante le attività operative L'invio dei risultati dovrà avvenire entro 60 giorni dall'autorizzazione all'esercizio definitivo dell'impianto nella nuova configurazione di progetto.
Soggetto verificatore	CMV

il cui termine per l'ottemperanza è fissato **entro 60 giorni** dal rilascio della presente autorizzazione;

Verificato che l'attività è garantita dalla polizza fideiussoria n. 1789713 e relative appendici emessa da Coface con scadenza il 10.12.2022 e dalla polizza RCI n. 381071245, emessa da Generali Assicurazioni S.p.A. per la quale è stata acquisita la quietanza di pagamento per l'anno in corso;

Dato atto che la ditta è in possesso della certificazione ambientale ISO 14001:2015 n. IT246218/UK/C con scadenza il 11.05.2022;

Dato atto che l'impresa è in possesso dell'Attestato di Conformità al Regolamento UE n. 333/2011 con scadenza il 24.09.2022;

Visto che con nota prot. n. 3679/21 del 05.10.2021, acquisita con prot. n. 53111 del 05.10.2021, la ditta ha comunicato la variazione del nomina del Responsabile tecnico dell'impianto ed ha trasmesso la nomina, la relativa nota di accettazione e autodichiarazione del possesso dei requisiti tecnici;

Dato atto che è presente agli atti di questa Amministrazione, assunta al 80011 del 17.12.2019, copia della delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale;

Ritenuto che, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio richiesta con prot. n. 47339 del 10.09.2021;

Ritenuto di precisare con l'occasione che l'obbligo previsto dal D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018, ed in particolare dall'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prescrive ai gestori di predisporre un Piano di emergenza interno, è assolto con la predisposizione del Piano di Sicurezza di cui all'art. 22 c.2 lett. d) della L. R. 3/2000, come chiarito con la nota regionale prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019; resta invece in capo ai gestori l'obbligo di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di emergenza esterno;

Il termine della conclusione del procedimento pari a n. 90 giorni ed al netto delle sospensioni previste per legge era fissato al 08.12.2021. Il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento.

DETERMINA

1. La ditta ECO-RICICLI VERITAS S.r.l. (C.F. 03643900230) con sede legale in Via della Geologia - Malcontenta - Ex "Area 43 ha" - 30100 VENEZIA VE è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 26 della L. R. 3/2000, all'esercizio dell'impianto sito in Via della Geologia - Area 43 ha - Malcontenta - 30100 VENEZIA VE per lo svolgimento delle attività di recupero descritte al successivo punto 8.
2. La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni

Condizione n° 4

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	Monitoraggio emissioni odorigene In caso di segnalazioni da parte di ricettori sensibili trasmesse direttamente alla Città Metropolitana di Venezia, inoltrate al/ai Comune/i, all'AULSS o all'ARPAV, che provvederanno all'inoltro alla CMV stessa, in qualità di autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, alle emissioni in atmosfera ed allo scarico, potrà disporre l'effettuazione di studio di impatto odorigeno, sulla base delle modalità operative contenute nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno (<i>Orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno nelle istruttorie di Valutazione Impatto Ambientale e Assoggettabilità</i> emesso in data 29/01/2020 dal Comitato Tecnico Regionale Valutazione Impatto Ambientale).
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati alla CMV, al Comune e ad ARPAV, entro 15 giorni dalla conclusione dell'indagine medesima. Qualora dalla succitata indagine dovessero emergere criticità la ditta dovrà individuare e proporre alla CMV, entro 60 giorni dall'accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse.
Soggetto verificatore	CMV

la cui ottemperanza è legata all'eventuale presenza di segnalazione da parte di recettori sensibili;

Condizione n° 7

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post operam

Oggetto della condizione	Contenimento emissioni in atmosfera Dovranno essere adottate misure a carattere operativo e gestionale atte a ridurre lo sviluppo di polveri e il contenimento delle emissioni in atmosfera.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Dovranno essere trasmesse a CMV le procedure gestionali che l'Azienda intende adottare specificando gli interventi di contenimento delle polveri e delle emissioni diffuse durante le attività operative L'invio dei risultati dovrà avvenire entro 60 giorni dall'autorizzazione all'esercizio definitivo dell'impianto nella nuova configurazione di progetto.
Soggetto verificatore	CMV

il cui termine per l'ottemperanza è fissato **entro 60 giorni** dal rilascio della presente autorizzazione.

3. Il presente provvedimento ha validità **fino al 12.12.2022** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, **almeno 180 giorni prima** della relativa scadenza. Congiuntamente al rinnovo, la ditta trasmettere il rinnovo della polizza fideiussoria n. 1789713 emessa da Coface e l'attestazione di regolarità della polizza di Responsabilità Civile Inquinamento, mediante trasmissione a questa Amministrazione di copia dell'ultima quietanza di pagamento.
4. L'efficacia del presente provvedimento decorre dal giorno successivo alla data di trasmissione dello stesso ed è subordinata alla validità delle garanzie finanziarie citate in premessa, come da relativi atti di accettazione, ed alla regolarità della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento.
5. Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione e copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento.
6. **Entro il 30° giorno** successivo ad ogni rinnovo della certificazione ISO 14001, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione copia della certificazione medesima. Dovrà essere altresì immediatamente comunicato il mancato rinnovo, l'intervenuta revoca o sospensione e le eventuali situazioni modificative della certificazione ISO 14001 per l'assunzione delle conseguenti determinazioni. In tal caso, **entro 3 mesi** le garanzie finanziarie dovranno essere adeguate, e nel frattempo i quantitativi di rifiuti stoccati dovranno essere ridotti nei limiti coperti dal massimale garantito.
7. La ditta è tenuta a presentare **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento un'appendice alla fideiussione n. 1789713, in recepimento della presente autorizzazione ai sensi della D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 secondo il modello trasmesso unitamente al presente provvedimento. La suddetta appendice deve essere trasmessa, firmata dal contraente e dal fideiussore, in formato digitale o cartaceo. In quest'ultimo caso deve essere prodotta, in originale, in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste.

RIFIUTI

8. Presso l'impianto è autorizzato lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
 - R13:** Messa in riserva per i rifiuti in ingresso destinati a trattamento presso l'impianto e per i rifiuti prodotti dall'attività destinati a recupero presso altro impianto;
 - R12^{SC}:** Selezione e cernita finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento;
 - R12^{EL}:** Eliminazione delle frazioni estranee;
 - R12^A:** Accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice CER ed analoghe caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, effettuato su rifiuti conferiti in impianto oppure su rifiuti ottenuti dalle operazioni effettuate presso l'impianto;
 - R12^{RV}:** Riduzione volumetrica consistente nella pressatura delle plastiche sfuse;
 - R4:** Raffinazione dei metalli ferrosi e non ferrosi mediante la linea per la valorizzazione del metallo con cessazione della qualifica di rifiuto, secondo specifiche individuate nel Regolamento Europeo UE n. 333/2011;
 - D15:** Deposito preliminare, limitatamente allo stoccaggio presso l'impianto dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero e destinati allo smaltimento presso altro impianto.

nelle aree identificate nella **planimetria allegata** alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

9. Le linee di trattamento attivate presso l'impianto, e le rispettive potenzialità massime autorizzate, sono le seguenti:

LINEA	Potenzialità giornaliera (tonn/giorno)	Potenzialità annua (tonn/anno)
2 Linee di selezione denominate MULTI 1 e MULTI 2 per il trattamento VPL/VL	245 ciascuna	60.000 ciascuna
Linea di raffinazione vetro e semilavorato	240	75.000
Linea di valorizzazione metalli	34	9.720
Linea di trattamento scarti (ex inerti)	100	28.800
Linea di pressatura plastiche	20	5.000
Linea Ingombranti	120	31.800

10. Le quantità massime complessive di rifiuti stoccabili nello stabilimento, nelle aree di cui alla planimetria allegata, nel rispetto del progetto approvato e degli adempimenti al D.P.R. 151/2011, sono le seguenti:

RIFIUTI STOCCATI	QUANTITA' (TON)
Rifiuti in ingresso – Linee MULTI 1 e MULTI 2	7.200
Rifiuti in uscita (metalli, plastica, sovralli, inerti etc) – Linee MULTI 1 e MULTI 2	1.200
Rifiuti costituiti da vetro semilavorato – Linee MULTI 1 e MULTI 2	3.500
Riserva di emergenza . – Linee MULTI 1 e MULTI 2	2.500
Rifiuti stoccati nell'area Polmone - Lotto C	3.000
rifiuti di vetro stoccati nel Lotto B (CER 191205)	18.400
Rifiuti ingresso ingombranti (Lotto D – Area ING –I)	720
Rifiuti prodotti ingombranti (Lotto D – Area ING –P)	900
TOTALE	37.420

11. I rifiuti in ingresso ed in uscita dalle diverse linee impiantistiche, e le operazioni consentite, sono riportate nelle tabelle seguenti:

a) Linea MULTI 1 E MULTI 2 – Lotto F e lotto D (stoccaggio)

Rifiuti in ingresso

CER	DESCRIZIONE	PROVENIENZA	OPERAZIONI DI RECUPERO PRESSO LA LINEA
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
150102	Imballaggi in plastica	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
150104	Imballaggi in metallo	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13, R4
150105	Imballaggi compositi	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13, R4

150106	Imballaggi in materiali misti	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13, R4
150107	Imballaggi di vetro	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R13
160119	Plastica	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
170203	Plastica	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
191204	Plastica e gomma	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
		dalla Linea Ingombranti dalla Linea raffinazione vetro e semilavorato	
200139	Plastica	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13

Rifiuti in uscita

CER	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE
191201	Carta e cartone	Avviati ad impianti terzi
191202	Metalli ferrosi	Avviati ad impianti terzi
		Avviati alla Linea Metalli
191203	Metalli non ferrosi	Avviati ad impianti terzi
		Avviati alla Linea Metalli
191204	Plastica e gomma	Avviati ad impianti terzi
		Avviati alla Linea Pressatura Plastica
191205	Vetro	Avviati ad impianti terzi
		Avviati alla linea raffinazione vetro e semilavorato
191207	Legno	Avviati ad impianti terzi
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	Avviati ad impianti terzi
		Avviati alla Linea trattamento scarti (ex inerti)

I rifiuti sono stoccati per singolo CER, in cassoni, big – bags e/o in cumuli, di altezza massima pari a 6 metri, separati da distanza fisica o da separatori mobili.

b) Linea di SELEZIONE VETRO SEMILAVORATO - lotto F

Rifiuti in ingresso

CER	DESCRIZIONE	PROVENIENZA	OPERAZIONI DI RECUPERO PRESSO LA LINEA
101103	Scarti di materiali in fibra a base di vetro	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R13
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R13
150105	imballaggi compositi	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13, R4

150106	Imballaggi in materiali misti	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13, R4
150107	Imballaggi di vetro	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R13
160120	Vetro	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R13
170202	Vetro	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R13
191205	Vetro	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
		dalle Linee MULTI 1 e MULTI 2	
		dalla Linea Ingombranti	
		dalla Linea Metalli	
200102	Vetro	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R13

Rifiuti in uscita

CER	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE
191202	metalli ferrosi	Avviati ad impianti terzi
		Avviati alla Linea Metalli
191203	metalli non ferrosi	Avviati ad impianti terzi
		Avviati alla Linea Metalli
191204	plastica e gomma	Avviati ad impianti terzi
191205	vetro	Avviati ad impianti terzi
191209	minerali	Avviati ad impianti terzi
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	Avviati ad impianti terzi
		Avviati alla Linea Trattamento scarti (ex inerti)

I rifiuti sono stoccati per singolo CER, in cassoni, big – bags e/o in cumuli, di altezza massima pari a 5 metri, separati da distanza fisica o da separatori mobili.

c) Linea VALORIZZAZIONE METALLI – Lotto F

Rifiuti in ingresso

CER	DESCRIZIONE	PROVENIENZA	OPERAZIONI DI RECUPERO PRESSO LA LINEA
150104	Imballaggi in metallo	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13, R4
150105	Imballaggi compositi	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13, R4
191202	Metalli ferrosi	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13, R4
		dalle Linee MULTI 1 e MULTI 2	
		dalla Linea Ingombranti	
		dalla Linea raffinazione vetro e semilavorato	
		dalla Linea trattamento	

		scarti (ex inerti)	
191203	Metalli non ferrosi	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13, R4
		dalle Linee MULTI 1 e MULTI 2	
		dalla Linea Ingombranti	
		dalla linea raffinazione vetro e semilavorato	
		dalla Linea ex inerti (sopravaglio)	

Rifiuti in uscita

CER	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE
191202	metalli ferrosi	Avviati ad impianti terzi
191203	metalli non ferrosi	Avviati ad impianti terzi
191204	plastica e gomma	Avviati ad impianti terzi
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	Avviati ad impianti terzi
		Avviato alla Linea Trattamento scarti (ex inerti)

I rifiuti sono stoccati per singolo CER, in cassoni e/o in cumuli, di altezza massima pari a 4 metri, separati da distanza fisica o da separatori mobili.

d) Linea di TRATTAMENTO SCARTI (ex inerti) – Lotto F

Rifiuti in ingresso

CER	DESCRIZIONE	PROVENIENZA	OPERAZIONI DI RECUPERO PRESSO LA LINEA
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	Dalle Linee MULTI 1 e MULTI 2	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R13
		Dalla Linea Ingombranti	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R13
		Dalla Linea Metalli	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R13
		Dalla linea raffinazione vetro e semilavorato	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R13

Rifiuti in uscita

CER	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE
191202	Metalli ferrosi	Avviato ad impianti terzi
191203	Metalli non ferrosi	Avviato ad impianti terzi
191204	Plastica e gomma	Avviato ad impianti terzi
191205	Vetro	Avviato ad impianti terzi
19 12 09	Minerali	Avviato ad impianti terzi
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	Avviato ad impianti terzi

I rifiuti sono stoccati per singolo CER, in cassoni e/o in cumuli, di altezza massima pari a 5 metri, separati da distanza fisica o da separatori mobili.

e) Linea di PRESSATURA DELLE PLASTICHE – Lotto F

Rifiuti in ingresso

CER	DESCRIZIONE	PROVENIENZA	OPERAZIONI DI RECUPERO PRESSO LA LINEA
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
150102	Imballaggi in plastica	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
150105	imballaggi compositi	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
150106	Imballaggi in materiali misti	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
160119	Plastica	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
170203	Plastica	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
191204	Plastica e gomma	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
		dalle Linee MULTI 1 e MULTI 2	
		dalla Linea Ingombranti	
200139	Plastica	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13

Rifiuti in uscita

CER	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	Avviati ad impianti terzi
150102	Imballaggi in plastica	Avviati ad impianti terzi
150105	Imballaggi compositi	Avviati ad impianti terzi
150106	Imballaggi in materiali misti	Avviati ad impianti terzi
160119	Plastica	Avviati ad impianti terzi
170203	Plastica	Avviati ad impianti terzi
191204	Plastica e gomma	Avviati ad impianti terzi
200139	Plastica	Avviati ad impianti terzi

I rifiuti pressati sono stoccati in balle la cui sovrapposizione non può superare il numero di 4 unità (4 metri), e sono identificati dal medesimo CER di ingresso.

f) Linea INGOMBRANTI – Lotto D**Rifiuti in ingresso**

CER	DESCRIZIONE	PROVENIENZA	OPERAZIONI DI RECUPERO PRESSO LA LINEA
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	Rifiuti conferiti all'impianto e provenienti dall'esterno	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
150102	Imballaggi in plastica	Rifiuti conferiti all'impianto e provenienti dall'esterno	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13

150103	Imballaggi in legno	Rifiuti conferiti all'impianto e provenienti dall'esterno	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
150105	imballaggi compositi	Rifiuti conferiti all'impianto e provenienti dall'esterno	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13, R4
150106	Imballaggi in materiali misti	Rifiuti conferiti all'impianto e provenienti dall'esterno	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13, R4
160119	Plastica	Rifiuti conferiti all'impianto e provenienti dall'esterno	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
160304	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 – Limitatamente a materiali ingombranti provenienti ad esempio dallo sgombero delle navi in demolizione (mobilia etc) in demolizione o di cantieri	Rifiuti conferiti all'impianto e provenienti dall'esterno	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
170203	Plastica	Rifiuti conferiti all'impianto e provenienti dall'esterno	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	Rifiuti conferiti dalla Fincantieri ed originati nei processi di allestimento navale	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
200138	Legno	Rifiuti conferiti all'impianto e provenienti dall'esterno	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
200139	Plastica	Rifiuti conferiti all'impianto e provenienti dall'esterno	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
200307	Rifiuti ingombranti	Rifiuti conferiti all'impianto e provenienti dall'esterno	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13

Rifiuti in uscita

CER	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE
19 12 01	carta e cartone	Conferiti ad impianti autorizzati
19 12 02	metalli ferrosi	Conferiti ad impianti autorizzati
		Avviati alla Linea Metalli
19 12 03	metalli non ferrosi	Conferiti ad impianti autorizzati
		Avviati alla Linea Metalli
19 12 04	plastica e gomma	Conferiti ad impianti autorizzati
		Avviati alla Linea Pressatura Plastica

19 12 05	Vetro	Conferiti ad impianti autorizzati
		Avviati alla linea raffinazione vetro e semilavorato
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	Conferiti ad impianti autorizzati
19 12 08	Prodotti tessili	Conferiti ad impianti autorizzati
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	Conferiti ad impianti autorizzati
		Avviati alla Linea ex inerti (sopravaglio)

I rifiuti sono stoccati, per singolo CER, Tutti i rifiuti sono stoccati per singolo CER, in cassoni e/o in cumuli di altezza 5 metri, separati da distanza fisica o da separatori mobili. Per i rifiuti prodotti lo stoccaggio potrà essere anche in cassoni.

12. Oltre ai rifiuti afferenti alle linee MULTI 1 e MULTI 2, stoccabili nelle aree del Lotto F e lotto D in accordo con la planimetria allegata, possono essere stoccati, nelle relative aree, i rifiuti di seguito riportati:

Conferiti da terzi o provenienti dalle altre linee di trattamento

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI
191205	Vetro	R12 ^A , R13

I rifiuti sono stoccati per singolo CER in cumuli di altezza massima 5,5 metri, separati da distanza fisica o da separatori mobili.

Area "EX SOVVALLI" (cosidetto ripasso) - Lotto F

Conferiti da terzi o provenienti dalle altre linee di trattamento (CER 191204)

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R12 ^A , R13
150102	Imballaggi in plastica	R12 ^A , R13
150104	Imballaggi in metallo	R12 ^A , R13
150105	Imballaggi compositi	R12 ^A , R13
150106	Imballaggi in materiali misti	R12 ^A , R13
150107	Imballaggi di vetro	R12 ^A , R13
160119	Plastica	R12 ^A , R13
170203	Plastica	R12 ^A , R13
191204	Plastica e gomma	R12 ^A , R13
200139	Plastica	R12 ^A , R13

I rifiuti sono stoccati per singolo CER, in cassoni, big- bags e/o in cumuli, di altezza massima è di 5 metri, separati da distanza fisica o da separatori mobili. Lo stoccaggio delle plastica potrà avvenire anche in balle sovrapposte per un'altezza massima di 4m .

Area POLMONE - lotto C

Rifiuti conferiti da terzi

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI
-----	-------------	------------

020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R12 ^A , R13
101103	Scarti di materiali in fibra a base di vetro	R12 ^A , R13
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	R12 ^A , R13
150101	Imballaggi di carta e cartone	R12 ^A , R13
150102	Imballaggi in plastica	R12 ^A , R13
150103	Imballaggi in legno	R12 ^A , R13
150104	Imballaggi in metallo	R12 ^A , R13
150105	imballaggi compositi	R12 ^A , R13
150106	Imballaggi in materiali misti	R12 ^A , R13
150107	Imballaggi di vetro	R12 ^A , R13
160119	Plastica	R12 ^A , R13
160120	Vetro	R12 ^A , R13
160304	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303 – Limitatamente a materiali ingombranti provenienti ad esempio dallo sgombero delle navi in demolizione (mobilia etc) o di cantieri	R12 ^A , R13
170202	Vetro	R12 ^A , R13
170203	Plastica	R12 ^A , R13
191202	Metalli ferrosi	R12 ^A , R13
191203	Metalli non ferrosi	R12 ^A , R13
191204	Plastica e gomma	R12 ^A , R13
191205	Vetro	R12 ^A , R13
200101	Carta e cartone	R12 ^A , R13
200102	Vetro	R12 ^A , R13
200138	Legno	R12 ^A , R13
200139	Plastica	R12 ^A , R13
200307	Rifiuti ingombranti	R12 ^A , R13

Rifiuti provenienti da altre linee di trattamento

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI
19 12 01	carta e cartone	R13
19 12 02	metalli ferrosi	R13
19 12 03	metalli non ferrosi	R13
19 12 04	plastica e gomma	R13
19 12 05	Vetro	R13
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	R13
19 12 08	Prodotti tessili	R13
19 12 09	Minerali	R13/D15
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R13/D15

Tutti i rifiuti sono stoccati per singolo CER, in cassoni e/o in cumuli di altezza massima 5 metri, separati da distanza fisica o da separatori mobili.

Prescrizioni in merito alle operazioni autorizzate

13. L'operazione di recupero (R4) dei metalli ferro, acciaio e alluminio è autorizzata subordinatamente al possesso della certificazione ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 333/2011. Copia del rinnovo dovrà essere trasmessa alla scrivente Amministrazione **entro 30 giorni dall'ottenimento**. Eventuali modifiche della stessa dovranno essere tempestivamente trasmesse a questa Amministrazione.
14. Non è ammessa l'operazione di recupero R4 su metalli non ricompresi nel suddetto Regolamento Europeo UE n. 333/2011.
15. Non potranno essere sottoposti ad operazioni R12 rifiuti codificati con il CER 19XXXX se già sottoposti alla medesima operazione presso l'impianto di appartenenza.
16. L'operazione di recupero R12^{EI}, consistente nella mera asportazione manuale di eventuali frazioni estranee contenute nei rifiuti conferiti, comporta l'attribuzione di codici CER appartenenti al capitolo 19 alle frazioni minoritarie ottenute destinate a recupero o smaltimento. Il rifiuto al quale sono state rimosse le frazioni estranee presenti manterrà il codice CER di ingresso e sarà destinato ad una successiva operazione di recupero presso altro impianto.
17. L'operazione R^{SC} comporta l'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero e di frazioni residuali destinate a smaltimento. Tale operazione è ammessa per la loro separazione in più frazioni merceologiche specifiche, che nel rifiuto di origine possono coesistere in quanto coerenti con il suo codice CER, qualora il rifiuto di ingresso non sia già suddiviso per tipologie. Tali frazioni saranno tutte codificate con codici CER appartenenti alla famiglia 19XXXX.
18. L'operazione di recupero R12^A, consistente nell'accorpamento, comporta l'ottimizzazione dei carichi in uscita che mantengono il CER di ingresso.
19. Non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso l'accorpamento tra rifiuti, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero; l'accorpamento di rifiuti destinati a recupero deve essere effettuata solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo utilizzo.
20. Le operazioni di adeguamento volumetrico mediante pressatura potranno essere effettuate solo se tali attività non compromettono il successivo recupero presso gli impianti di destinazione.
21. Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte.

Prescrizioni relative ai rifiuti in ingresso ed ai rifiuti/prodotti in uscita

22. L'impresa è tenuta a ricevere i rifiuti autorizzati dando priorità al conferimento di rifiuti urbani relativi al bacino territoriale di appartenenza, di cui alla L.R. n. 52 del 31.12.2012, ed ai rifiuti provenienti dal Porto commerciale e turistico di Venezia.
23. Non potranno essere ricevuti rifiuti urbani provenienti da utenze domestiche, se non conferiti da soggetto munito di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa, nell'ambito dell'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero ai sensi dell'art. 25, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, e in Regione Veneto ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. 52/2012, lettera b), c) e g).
24. Non potranno essere conferiti in impianto rifiuti riportanti stato fisico polverulento.
25. I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica caratterizzazione di base del rifiuto, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche.

Detta caratterizzazione deve essere riferita ad ogni lotto di produzione dei rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale e comunque ripetuta ogni qualvolta il ciclo di produzione del rifiuto subisca variazioni significative. La caratterizzazione del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto della caratterizzazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.

Per i rifiuti urbani in ingresso all'impianto, la caratterizzazione deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche merceologiche ed essere effettuata con cadenza almeno trimestrale.
26. La responsabilità dell'omologa e della verifica di conformità all'omologa dei rifiuti conferiti è in capo al tecnico responsabile. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, il tecnico responsabile dovrà valutare se il rifiuto sarà trattabile nell'impianto e con quali modalità tecniche e gestionali. Inoltre all'atto di ogni conferimento di rifiuti è tenuto alla verifica della sussistenza di quanto valutato in sede di omologa del rifiuto.

27. I rifiuti identificati dai codici CER “voce a specchio” potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e/o schede tecniche e/o di sicurezza che ne attestino la non pericolosità e relativo verbale di campionamento. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica e/o sicurezza, predisposte nel rispetto delle disposizioni del precedente punto, dovranno essere allegate al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti.
28. Il rifiuto residuo dalle operazioni R12^{SC} effettuate nella linea di trattamento scarti (ex inerti) dovrà essere avviato, previa caratterizzazione analitica comprendente il test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M. 05.02.1998, prioritariamente ad impianti di recupero muniti di tecnologia idonea alla rimozione degli inquinanti ancora presenti, nonché le ulteriori disposizioni previste dagli atti autorizzativi degli impianti di destino;
29. Il rifiuto residuo dalle operazioni R12^{SC} effettuate nella linea di trattamento scarti (ex inerti) dovrà essere accompagnato da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione, di dimensione commisurata alla capacità dell'area di stoccaggio, non potrà superare 1000 ton. Le analisi dovranno essere effettuate secondo le normative vigenti, nonché ulteriori disposizioni previste dagli atti autorizzativi degli impianti di destino.
30. L'area preposta allo stoccaggio del rifiuto residuo dalle operazioni R12^{SC} effettuate nella linea di trattamento scarti (ex inerti), al fine della caratterizzazione dello stesso, dovrà essere gestita in modo da avere un lotto in formazione per ciascuno dei flussi ed uno o più lotti chiusi in attesa di analisi. I lotti dovranno essere identificati da idonea cartellonistica riportanti le seguenti informazioni: “lotto x informazioni – data di apertura” e “lotto y – in attesa di idonea analisi – data apertura e chiusura del lotto e data di campionamento”. Dovrà inoltre essere assicurata la tracciabilità tra l'identificazione del lotto e quello del campionamento, il rapporto di prova ed il numero del box di campionamento.
31. Su tutti i rifiuti metallici dovrà essere effettuato il controllo radiometrico, sia sul rifiuto scaricato a terra che nei cassoni.
32. I controlli relativi alla sorveglianza dei materiali deve essere svolta con strumentazione adeguata e tarata. I controlli devono essere a carico di Esperti qualificati di secondo e terzo grado e le rilevazioni devono essere eseguite in modo tecnicamente congruo. Il controllo visivo dei carichi dovrà essere effettuata anche nel caso di assenza di segnalazione di anomalia radiometrica
33. Copia degli esiti delle verifiche di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo.
34. I rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti speciali in ingresso devono essere identificati con un codice CER 19.12.XX. Eventuali altri rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti speciali potranno essere stoccati nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 10 dando comunicazione alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia **entro 48 ore** dal momento in cui vengono generati, allegando copia del documento di trasporto del rifiuto in ingresso nel quale sono stati rinvenuti e comunicando le modalità di gestione.
- I rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti in ingresso provenienti da raccolte differenziate in ambito urbano devono essere identificati con un codice CER 19.12.XX o **con il CER più adeguato qualora non presente nel capitolo citato**. Con la periodicità prevista al punto successivo del presente provvedimento, deve essere presentato alla Città metropolitana e ad ARPAV una relazione riportante l'elenco dei CER prodotti dal trattamento dei rifiuti provenienti da raccolte differenziate.
35. I rifiuti prodotti dall'attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell'art. 182-bis del D.L.gs. 152/06 e della DGRV n. 445/2017. **Entro il 01 marzo di ogni anno** dovrà essere prodotta a questa Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione riportante le provenienze dei rifiuti urbani conferiti in impianto e gli impianti di destinazione dei sovvalli della selezione.
36. I rifiuti in uscita caratterizzati da codice CER “voci a specchio”, prodotti dall'impianto e non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione, in accordo con il successivo punto. Per tutti gli altri rifiuti prodotti e non regolamentati a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. I rifiuti prodotti dall'impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti.
37. Le analisi sui rifiuti di cui al precedente punto devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.

38. I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.
39. I rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R12 potranno essere avviati ad altro impianto ove si effettui un ulteriore passaggio attraverso un'operazione di tipo R12, purché si tratti di un tipo di trattamento R12 diverso da quello già effettuato.
40. I rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13 non potranno essere avviati ad altro impianto che ne effettui la sola operazione di messa in riserva R13. Qualora l'avvio a trattamento di recupero diverso da R13 non sia evidente dal formulario di trasporto, dovrà essere acquisita specifica attestazione dell'impianto di destinato in merito al trattamento cui è sottoposto il rifiuto ricevuto.
41. I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell'impianto alla sola operazione di stoccaggio se l'impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell'inserimento formale, dell'impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l'impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.
42. Restano sottoposti al regime dei rifiuti i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le suddette caratteristiche o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. Dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta dell'organo di controllo i documenti di trasporto utilizzati per la spedizione dei beni e dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata.

Prescrizioni relative allo stoccaggio

43. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.
44. Per tutti i rifiuti stoccati, dovrà essere adottato un appropriato sistema di registrazione che garantisca comunque l'identificazione dei singoli conferimenti di ogni singola partita.
45. Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.
46. I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti e dalle materie prime presenti nell'impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione.
47. I setti mobili impiegati a delimitare esternamente le aree di stoccaggio dei rifiuti in cumuli dovranno avere altezza pari ad almeno 6 m di altezza, fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
48. I separatori impiegati a contenimento dei rifiuti stoccati in cumulo dovranno essere idonei a garantire la stabilità dei cumuli e proporzionati all'altezza degli stessi.
49. In caso di avverse condizioni meteorologiche si dovrà assicurare che i rifiuti non fuoriescano dalle aree preposte. In tal caso, dovranno essere apportate misure di contenimento, quali l'installazione di reti fisse o il posizionamento di coperture mobili atte ad impedirne la dispersione.
50. La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fasi di movimentazione e di stoccaggio.
51. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
52. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
53. Dovrà essere mantenuto in esercizio un adeguato sistema di allontanamento dei volatili, per limitare la presenza di gabbiani presso i cumuli dei rifiuti, e dello stesso si dovrà dare atto nel registro di manutenzione.
54. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
55. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.

56. I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
57. I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

58. L'impresa è autorizzata ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – art. 269, comma 2 e 8, all'installazione e alla modifica sostanziale dello stabilimento citato in oggetto, come da progetto allegato all'istanza ed eventuali integrazioni. E' altresì autorizzata ai sensi della parte V del D.Lgs 152/06, alle emissioni in atmosfera provenienti dai camini identificati con i 1, 2 e 3.
59. Lo stabilimento autorizzato dovrà essere gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.06, citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

<i>CAMINO (n.)</i>	<i>PROVENIENZA EFFLUENTE</i>	<i>INQUINANTE</i>	<i>FLUSSO DI MASSA(g/h)</i>
1	MULTI 1	Polveri	40
2	MULTI 2	Polveri	52
3	INGOMBRANTI	Polveri	6,5

- b. la ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi semestrali alle emissioni corrispondenti ai camini n.1, 2 e 3. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui al punto successivo, a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un **anticipo di almeno 15 giorni**, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- c. la ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso lo stabilimento, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. 1, 2 e 3;
- d. nelle fasi di movimentazione dei materiali trattati dovranno essere adottate tutte le procedure atte a minimizzare le emissioni diffuse delle polveri, secondo quanto previsto dalla parte I dell'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/06;
- e. le aree dello stabilimento destinate agli spostamenti dei mezzi ed apparecchiature dovranno essere opportunamente pavimentate e periodicamente bagnate al fine di ridurre la dispersione delle polveri;
- f. la linea di trattamento scarti (ex inerti) dovrà essere dotata di idoneo sistema di bagnatura delle polveri;
- g. deve essere mantenuto efficace il sistema di lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dallo stabilimento per evitare il trascinarsi delle polveri.
60. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati.
61. I camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti e dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento. L'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio.

62. Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.

SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

63. L'impresa dovrà rispettare le prescrizioni riportate nell'Atto di Assenso prot. 93325/20 del 27.11.2020 emanato da V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., acquisito agli atti con prot. 61798 del 27.11.2020, che costituisce parte integrante del presente provvedimento (**Allegato 2**).

DISPOSIZIONI GENERALI

64. I macchinari utilizzati per l'attività dovranno essere conformi alle direttive macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).
65. L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare, le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
66. La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
67. L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
68. Devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al D.Lgs. 152/2006, n. 152.
69. Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
70. **Dovrà essere comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
71. Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006.
72. **Dovrà essere comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti.
73. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale, deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima. Nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
74. Dovrà essere comunicata, **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione territorialmente competente per la provenienza del rifiuto per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, allegando copia della documentazione di trasporto e specificandone le motivazioni. In particolare, qualora la motivazione della non conformità consista nella mancata corrispondenza tra il carico conferito e quanto riportato nel documento di trasporto e/o nell'omologa, la comunicazione dovrà essere corredata da una relazione sulle caratteristiche del rifiuto o della quota di rifiuto oggetto di respingimento e le verifiche effettuate in fase di accettazione.
75. Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, **entro 48 ore**, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.
76. La ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della

classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.

77. Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la “documentazione di pesatura” di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
78. Presso l’impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
79. La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
80. In caso di chiusura definitiva dell’impianto dovrà essere garantita la fruibilità del sito secondo la destinazione urbanistica vigente. In particolare, dovranno essere assicurati l’allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell’area. Le aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovranno essere oggetto di indagine ambientale.
81. Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa Amministrazione, nonché al comune di Venezia e all’ARPAV, Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l’impianto.
82. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell’orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell’impianto.
83. L’inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l’applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
84. Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni in capo ad altri Enti. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso.
85. E’ fatto salvo alla ditta l’obbligo di fornire al Prefetto tutte le informazioni utili per l’elaborazione e/o la revisione del Piano di emergenza esterno, di cui all’art 26-bis c. 4 del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018.
86. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
87. Il presente provvedimento viene trasmesso a mezzo PEC al SUAP del Comune di Venezia per la trasmissione alla ditta Eco-Ricicli Veritas S.r.l., alla Regione Veneto Dipartimento Ambiente, all’ARPAV - Dipartimento provinciale di Venezia, al Comune di Venezia, all’ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti di Treviso, all’ULSS n. 3 Serenissima, a VERITAS S.p.A., al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, all’Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Settentrionale porti di Venezia e Chioggia , al Provveditorato Interregionale alla opere pubbliche Veneto – Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Si dichiara che l’operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l’invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell’Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l’Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.


IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente

Regione VENETO	Provincia VEVENZA	Comune VENEZIA	
ECO-RICICLI VERITAS SR			
Sede Sociale: Via delle Gattoline, 104 - Marostica (VI)			
Edizione MODIFICA DETERMINA N. 381220/18 DEL 12.12.2018 STATO DI PROGETTO - LAY OUT	Titolo TAV03	Scala VARIE	
Rev. REV. 01	Data 23/11/2020	Il Tecnico Autonomo Doc. David Messaro	




LEGENDA CER

1	CER
2	191204
3	191204
4	191204
5	191204
6	191206/191212
7	191206/191212
8	191205
9	191205
10	101103-101112-150107-160120-170202-191205-200103
11	101103-101112-150107-160120-170202-191205-200103
12	101103-101112-150107-160120-170202-191205-200103
13	020104-150102-150104-150105-150106-150107-160119-170203-191204-200139
14	020104-150102-150104-150105-150106-150107-160119-170203-191204-200139
15	020104-150102-150104-150105-150106-150107-160119-170203-191204-200139
16	020104-150102-150104-150105-150106-150107-160119-170203-191204-200139
17	020104-150102-150104-150105-150106-150107-160119-170203-191204-200139
18	020104-150102-150104-150105-150106-150107-160119-170203-191204-200139
19	020104-150102-150104-150105-150106-150107-160119-170203-191204-200139
20	020104-150102-150104-150105-150106-150107-160119-170203-191204-200139
21	020104-150102-150104-150105-150106-150107-160119-170203-191204-200139
22	191202
23	191202
24	191202
25	191203
26	020104-150102-150104-150105-150106-150107-160119-170203-191204-200139
27	191202
28	020104-150102-150104-150105-150106-150107-160119-170203-191204-200139
29	020104-150102-150104-150105-150106-150107-160119-170203-191204-200139
30	020104-150102-150104-150105-150106-150107-160119-170203-191204-200139
31	020104-101103-101112-150101-150102-150103-150104-150105-150106-150107-160119-160120-160304-170202-170203-191202-191203-191204-191205-200101-200102-200138-200139-200307-1912XX
32	191205
33	191205
34	191205
35	191205
36	191205
37	020104-150102-150103-150105-150106-160119-160304-170203-170904-200138-200139-200307-1912XX
38	191205
39	020104-150102-150104-150105-150106-150107-160119-170203-191204-200139
40	020104-150102-150104-150105-150106-150107-160119-170203-191204-200139
41	020104-150102-150104-150105-150106-150107-160119-170203-191204-200139



- LEGENDA ATTREZZATURE E MACCHINARI**
- 1 PESI AUTOMATEZZI INGRESSO/USCITA A SERVIZIO DI TUTTI I LOTTI
 - 2 PESA AUTOMATEZZI IN USCITA A SERVIZIO LOTTO F
 - 3 PESA AUTOMATEZZI IN INGRESSO A SERVIZIO LOTTO F
 - 4 LAVABOIO RILOTE
 - 5 LINEA MULT. N. 1
 - 6 LINEA MULT. N. 2
 - 7 IMMOGGIUNO RICAMBI
 - 8 AREA DIESEL TANK
 - 9 TETTOIA DEPOSITO RICAMBI - ATTREZZI
 - 10 AREA IMPIANTI ANTINCENDIO - DEPURAZIONE - GRUPPO ELETTROGENO
 - 11 LINEA ACCESSORIA TRATTAMENTO INERTI E GRANIELLA DI VETROSOVWALLI
 - 12 LINEA ACCESSORIA SELEZIONE METALLI
 - 13 LINEA RAFFINAZIONE VETRO E SEMILAVORATO
 - 14 LABORATORIO ANALISI COPERTO
 - 15 LINEA CERNITA MANUALE E PRESSATURA INGOMBRANTI
 - 16 TRITURATORE INGOMBRANTI
 - 17 PESA AUTOMATEZZI IN INGRESSO/USCITA LOTTO B
 - 18 LINEA AREA ALIMENTAZIONE MULTTI 1
 - 19 APRISACCHI
 - 20 PRESSA PLASTICA
 - 21 IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE - LOTTO F
- AREE COPERTE**



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](https://www.instagram.com/gruppoveritas)  [@gruppoveritas](https://twitter.com/gruppoveritas)  [gruppoveritas](https://www.linkedin.com/company/gruppoveritas)

DIREZIONE FOGNATURA E DEPURAZIONE
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

Spett.le
Città Metropolitana di Venezia
Servizio Politiche Ambientali
Via Forte Marghera 191
30173 –Mestre -VE
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

c.a. Dott.ssa. **S. MEMOLI**
Dott.ssa **R. ZENERE**

Trasmessa a mezzo PEC alla ditta in indirizzo
per il tramite del SUAP del comune di Venezia
suap.ve@cert.camcom.it

Alla Ditta
ECO-RICICLI VERITAS SRL
Al progettista
studioamcosrl@pec.it

OGGETTO: Pratica n. 03643900230-11092020-1058
Comunicazione di avvio del procedimento per la modifica sostanziale dell'autorizzazione prot. n.79378 del 12.12.2019 come modificata dai provvedimenti prot. n. 16569 del 24.03.2020 e n. 29771 del 15.06.2020 e indicazione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi e dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90.
Impresa: ECO-RICICLI VERITAS S.r.l. (C.F. 03643900230)
Sede Legale: Via della Geologia ,Malcontenta - Ex "Area 43 ha" Venezia
Sede Impianto: Via della Geologia - Area 43 ha - Malcontenta – Venezia
Atto di assenso.

In relazione alla Vostra richiesta di parere prot. 61416 del 27/11/2020, acquisita agli atti dalla Scrivente con prot. 93238 del 27/11/2020, in merito all'istanza in oggetto e alle successive integrazioni presentate al SUAP del Comune di Venezia, e in seguito all'analisi condotta sulla documentazione presentata, si evidenzia che

- Vista la Delibera n.665/2017/R/IDR emessa dall'Autorità Nazionale di Regolazione in materia di Servizi Idrici (ARERA);
- Vista la comunicazione di Veritas Prot.92253 del 18/10/2019;
- Considerato che la nuova disciplina determina di aggiornare l'atto di assenso rispetto alla vigente disciplina prevista dall'Autorità;

nulla osta al rilascio dell'autorizzazione, alle condizioni di seguito indicate.

- Vista l'istanza prot. 82425 del 23/10/2020 presentata dalla ditta Ecoricicli Veritas srl, per l'insediamento sito in Venezia, Via della Geologia "Area 43 HA" - Marghera;
- Viste le integrazioni Prot. 9231 del 27/11/2020;
- Vista ed esaminata la documentazione tecnica e le relative integrazioni allegata alla richiesta relativa allo scarico PM 381/1, PM 384/1 e PM 384/2 di acque reflue industriali, allo scarico di acque reflue di dilavamento come disciplinate dal comma 1 dell'art.39 del vigente PTA Regione Veneto e agli scarichi PM 381/2, PM 381/3 e PM 384/3 assimilati al domestico;

- Vista l'autorizzazione Prot. 19674 del 14/03/2018;
- Visto il provvedimento 79686 del 11/12/2013 ricompreso nella Determinazione di autorizzazione all'esercizio n. 578/2015;
- Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, le norme che contemplano parametri e valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria valevoli su tutto il territorio nazionale;
- Visto il Regolamento Fognatura approvato dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia con deliberazione n.18 del 13/12/2018;
- Visto l'art.11 comma 3 della Convenzione per la Regolazione dello Svolgimento del Servizio Idrico Integrato del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" approvata con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n°20 del 13/12/2018;
- Visti i Decreti Ministeriali 23 aprile 1998, 16 dicembre 1998 e 30 luglio 1999;
- Viste le delibere di Giunta Regionale n.1634 del 22/06/2001, n.4014 del 31/12/2001, n.4361 del 30/12/2003, n.4370 del 30/12/2005 e n.102 del 27/01/2009;
- Visto la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 05/11/2009 "Piano Tutela Acque";
- Visto la DGRV n 80 del 27/01/2011 dal Titolo "Linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano Tutela Acque"
- Visto la DGRV n 842 del 15/05/2012 dal Titolo "Norme tecniche di attuazione";
- Visto il DPR 59 del 13/03/2013 e le DGRV 1775 del 03/10/2013 e DGRV 622 del 29/04/2014;
- Visto il DDR n. 637 di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di depurazione di VERITAS S.p.a. sito in località Fusina , Via dei Cantieri 9;
- Considerato che, in attesa dell'attuazione del Progetto Integrato Fusina, il rispetto dei parametri e dei valori limite di emissione di cui alla tabella A allegata al presente atto da parte degli scarichi di acque reflue industriali nella fognatura pubblica affidata alla gestione di VERITAS S.p.a., consente di garantire una migliore efficienza depurativa dell'impianto di depurazione terminale di Fusina in rapporto alle sue capacità di trattamento;
- Considerato che le caratteristiche chimico - fisiche del refluo, così come certificate dal richiedente nella documentazione allegata alla domanda, sono conformi a quanto contemplato alla tabella A allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante ed essenziale;
- Vista la Convenzione per la regolazione dello svolgimento del Servizio Idrico Integrato del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" Prot. n.2007 del 20/12/2018;
- Considerato il Piano Analitico adottato da Veritas in vigore;

Gli scarichi denominati:

- **PM 381/1 di acque reflue di dilavamento derivanti dall'attività di lavorazione rifiuti - Categoria 4** del piano analitico Veritas, nella fognatura comunale di via della Geologia a Marghera (VE), per i seguenti volumi e concentrazioni dichiarate in fase di istruttoria:

Portata: 14866 mc /anno
 COD: 500 mg/l
 Fosforo Totale (come P): 10 mg/l

Azoto Totale (come N): 50 mg/l
 Solidi sospesi 200 mg/l

- **PM 384/1 di acque reflue di dilavamento derivanti dall'attività di stoccaggio vetro - Categoria 4** del piano analitico Veritas, nella fognatura comunale di via della Geologia a Marghera (VE), per i seguenti volumi e concentrazioni dichiarate in fase di istruttoria:

Portata: 3406 mc /anno
 COD: 500 mg/l
 Fosforo Totale (come P): 10 mg/l

Azoto Totale (come N): 50 mg/l
 Solidi sospesi 200 mg/l

- **PM 384/2 di acque reflue di dilavamento derivanti dall'attività di stoccaggio vetro - Categoria 4** del piano analitico Veritas, nella fognatura comunale di via della Geologia a Marghera (VE), per i seguenti volumi e concentrazioni dichiarate in fase di istruttoria:

Portata: 3406 mc /anno

COD: 500 mg/l

Fosforo Totale (come P): 10 mg/l

Azoto Totale (come N): 50 mg/l

Solidi sospesi 200 mg/l

alle seguenti condizioni:

- a) l'efficacia del presente atto è subordinata entro 30 giorni dall'emissione del provvedimento finale, alla stipula del contratto di utenza e rispetto delle condizioni ivi previste, al pagamento delle spese istruttorie ed alla costituzione del deposito cauzionale. E' in ogni caso fatto obbligo al Gestore di fornire tutte le informazioni ed allegati previsti sull'apposita modulistica Veritas spa finalizzati alla stipula del contratto medesimo. Restano salvi tutti gli obblighi nei confronti di VERITAS SpA in qualità di Ente Gestore della fognatura comunale, in merito alla stipula ed all'osservanza del contratto di utenza e del pagamento delle relative spese. Rimangono a carico dell'Utente i relativi costi per l'effettuazione di prelievi ed analisi di controllo da parte di Veritas spa.
- b) mantenimento, da parte del Titolare dello scarico, delle caratteristiche del refluo entro i valori limite di emissione fissati da Veritas secondo il Piano analitico approvato;
- c) esecuzione, a cura di Veritas, di prelievi ed analisi, effettuati in conformità alla normativa vigente, *"necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi"*, nonché alla determinazione dei parametri tariffari. La frequenza analitica e l'elenco dei parametri analitici sono stabiliti, come da contratto, dal Piano Analitico specifico per l'attività produttiva a cui lo scarico si riferisce secondo quanto previsto all'articolo 30 del Regolamento di fognatura. Il prelievo del refluo sarà effettuato nel punto di consegna così come individuato dall'Ente Gestore e dal Titolare dello scarico di comune accordo con la sottoscrizione del verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente. Si comunica che in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di fognatura approvato dal Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" con deliberazione n.18 del 13/12/2018, Titolo IV, Articolo 30, Punto e), comma 5, il costo di tutte le analisi di controllo degli scarichi è a carico del titolare dello scarico;
- d) osservanza, a cura del titolare dello scarico, delle quantità massime di Portata Autorizzata, e della concentrazione di Solidi sospesi (S.S.), COD, Fosforo (P), Azoto (N) autorizzate, con riferimento all'applicazione della formula tariffaria (TICSI) deliberata dall'Autorità Nazionale di regolazione in materia di Servizi Idrici;
- e) Mantenimento, da parte del Titolare dello scarico, della piena accessibilità e visibilità dei punti di prelievo individuati nel "Verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente" all'atto delle verifiche indicate al precedente punto c). È inoltre fatto obbligo al Titolare dello scarico o suo delegato, assicurare la presenza di un operatore prontamente reperibile per assistere alle predette verifiche e fornire eventuali informazioni ove richieste;



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Oltre ad essere subordinata alla valutazione da parte di VERITAS SpA dei risultati analitici di cui alla precedente lettera c), in caso d'inosservanza alle sue prescrizioni, VERITAS SpA procederà dando comunicazione agli Enti di Controllo preposti.

Il presente atto decadrà qualora il Titolare dello scarico apporti varianti sostanziali dell'attività e/o degli impianti tali da determinare una modifica qualitativa e/o quantitativa del refluo scaricato. In tal caso lo scarico dovrà essere di nuovo preventivamente autorizzato.

Infine si rilascia

NULLA OSTA ALLO SCARICO

Per i seguenti **scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 34 del P.T.A.:**

- scarico denominato **PM 381/2 - di acque reflue assimilate alle domestiche - categoria DOM** nella fognatura comunale di via della Geologia a Marghera (VE), senza prescrizioni;
- scarico denominato **PM 381/3 - di acque reflue assimilate alle domestiche - categoria DOM** nella fognatura comunale di via della Geologia a Marghera (VE), senza prescrizioni;
- scarico denominato **PM 384/3 - di acque reflue assimilate alle domestiche - categoria DOM** nella fognatura comunale di via della Geologia a Marghera (VE), senza prescrizioni;

E' fatto salvo quanto previsto al precedente punto a).

Il titolare dello scarico inoltre dovrà comunicare a VERITAS S.p.a. ogni variazione societaria (fusioni, incorporazioni, controlli, collegamenti ecc.) comprese le variazioni dell'oggetto sociale e/o comunque del tipo di attività svolta entro e non oltre il termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni
Distinti saluti.

- Ing Simone Grandin -
Il Direttore Fognatura e Depurazione

Tecnico referente:
Luca Filippini Tel. 3482898812

Allegato A . Tabella dei LIMITI di SCARICO nella PUBBLICA FOGNATURA (Bacini fognari di: Fusina, Lido ,Cavallino, Chioggia, Quinto di Treviso, Preganziol, Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto, Zenson di Piave)			
Parametro		Unità di misura	Limiti
1	PH		6 -9,50
2	Temperatura	°C	-
3	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore		Non deve essere causa di molestie
5	Materiali Grossolani	mg/l	Assenti
6	Solidi Sospesi Totali	mg/l	200
7	BOD5	mg O ₂ /l	250
8	COD	mg O ₂ /l	500
9	Azoto Ammoniacale	mg NH ₄ /l	30
10	Azoto Nitroso	mg NNO ₂ /l	0,6
11	Azoto Nitrico	mg NNO ₃ /l	30
12	Fosforo Totale	mg P/l	10
13	Fluoruri	mg F/l	12
14	Cloruri	mg Cl/l	1200
15	Solfuri	mg H ₂ S/l	2
16	Solfiti	mg SO ₃ /l	2
17	Solfati	mg SO ₄ /l	1000
18	Cianuri Totali (come CN)	mg/l	1
19	Cloro attivo libero	mg/l	0,3
20	Tensioattivi totali	mg/l	4
21	Alluminio	mg/l	2
22	Arsenico	mg/l	0,5
23	Bario	mg/l	-
24	Boro	mg/l	4
25	Cadmio	mg/l	0,02
26	Cromo totale	mg/l	4
27	Cromo VI	mg/l	0,2
28	Ferro	mg/l	4
29	Manganese	mg/l	4
30	Nichel	mg/l	4
31	Mercurio	mg/l	0,005
32	Piombo	mg/l	0,3
33	Rame	mg/l	0,4
34	Selenio	mg/l	0,03
35	Stagno	mg/l	-
36	Zinco	mg/l	1
37	Solventi clorurati	mg/l	2
38	Grassi e Oli animali/vegetali	mg/l	40
39	Idrocarburi totali	mg/l	10
40	Fenoli	mg/l	1
41	Aldeidi	mg/l	2
42	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4
43	Solventi organici azotati	mg/l	0,2
44	Pesticidi fosforati	mg/l	0,1
45	Pesticidi Totali esclusi i Fosforati	mg/l	0,05
46	Aldrin	mg/l	0,01
47	dieldrin	mg/l	0,01
48	endrin	mg/l	0,002
49	isodrin	mg/l	0,002
50	Composti organici alogenati	mg/l	2
51	Saggio di tossicità acuta		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il num. degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale

SCHEMA DI POLIZZA

Copia per il: Fideiussore Contraente Beneficiario⁽¹⁾

OGGETTO: Appendice N. _____⁽²⁾ - Atto di variazione alla Polizza N. _____

Fatta salva ogni altra premessa di cui alla Polizza in oggetto ed in particolare nella Sezione che regola i rapporti tra Beneficiario e Fideiussore, le PARTI stabiliscono quanto segue:

- Il Fideiussore prende atto che con provvedimento prot. n. 59 del 03.01.2021 la Città Metropolitana di Venezia ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione all'esercizio definitivo per l'attività di gestione dei rifiuti precedentemente autorizzata con provvedimento prot. n. 66886 del 24.12.2020 come modificato con provvedimento prot. 53475 del 07.10.2021.
- La presente appendice lascia immutate tutte le condizioni di cui alle condizioni generali e particolari, non espressamente abrogate o sostituite dalla presente appendice.

Il presente contratto è composto di n° ____ pagine totali⁽⁴⁾

Letto, accettato, e sottoscritto in data _____, luogo _____⁽⁴⁾

CONTRAENTE: ⁽⁵⁾ Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Documento _____

Firma _____

FIDEIUSSORE: ⁽⁵⁾ Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Documento _____

Firma _____

PER MERA ACCETTAZIONE DELLA GARANZIA PRESTATATA PER

La copertura degli oneri conseguenti a comportamenti commissivi od omissivi rispetto agli obblighi derivanti o attribuiti al soggetto, autorizzato col provvedimento in oggetto, da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da Enti od organismi pubblici anche di controllo.

Il Responsabile del Procedimento pro tempore, dott. Massimo Gattolin

Le comunicazioni con il **CONTRAENTE** e il **FIDEIUSSORE** avverranno esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: *ambiente.cittametropolitana.ve@pecveneto.it* ; PEC ditta _____; PEC Fideiussore _____.

Il conto corrente su cui effettuare i versamenti a favore del **BENEFICIARIO**

c/c 000101755752 Intestato a: Città metropolitana di Venezia

ABI 02008 CAB 02017 CIN T

IBAN IT69T0200802017000101755752 – SWIFT UNCRITM1VF2

Tesoriere: UNICREDIT SPA. Cod.F. e P.IVA. 00348170101

Sede Legale e Amministrativa: Via A. Specchi, 16 – 00186 ROMA – Filiale di Venezia, Mercerie dell’Orologio VENEZIA

_____, _____⁽⁶⁾

IL BENEFICIARIO

Città metropolitana di Venezia

Via Forte Marghera N. 191 – 30173 Mestre Venezia

Responsabile del Procedimento: dott. Massimo Gattolin

AVVERTENZE:

1. **Il presente contratto è emesso in almeno 3 esemplari. Tutti gli esemplari emessi, firmati da Fideiussore e Contraente su tutte le pagine, devono essere presentati alla Città metropolitana di Venezia per l'accettazione. Gli esemplari di competenza saranno poi restituiti.**
2. **Il numero di appendice deve essere indicato dal Fideiussore.**
3. **Inserire la denominazione del Fideiussore.**
4. **Numero di pagine, luogo e data di firma del Contraente e del Fideiussore devono essere obbligatoriamente compilati.**
5. **Devono essere allegati i documenti di identità dei firmatari. Le firme devono essere apposte per esteso, leggibili e confrontabili con i documenti di identità allegati; in caso contrario la polizza potrà essere considerata non conforme. I poteri di firma del fideiussore devono essere attestati con copia dell'atto di conferimento (procura, mandato, ecc) da allegare all'esemplare della polizza di competenza del beneficiario, a meno che non firmi la stessa persona che aveva firmato il contratto originale. L'assenza di tale documentazione rende la polizza inaccettabile da parte del beneficiario.**
6. **Luogo e data di firma del beneficiario devono essere lasciati in bianco e riempiti dalla Città metropolitana di Venezia al momento dell'accettazione.**

Sportello Unico per le Attivita' Produttive (art. 38 L133/2010)
Comunicazione pratica SUAP (art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010)

Comune di Venezia - Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Servizio SUAP
Identificativo nazionale SUAP: 313

Protocollo: REP_PROV_VE/VE-SUPRO/0008623 del 11/01/2022

PEGGIATO ELISA

PGGLSE80P70G224Z

Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n.03643900230-05082021-1002 - SUAP 313 - 03643900230 ECO-RICICLI VERITAS S.R.L.

ECO-RICICLI VERITAS S.R.L.

REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

ARPAV
Dipartimento regionale "Rischi Tecnologici e fisici" - Unità Operativa "Economia circolare e ciclo dei rifiuti"
Dipartimento Provinciale di Venezia

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO OO.PP PER IL VENETO, TRENINO ALTO ADIGE E FRIULI VENEZIA GIULIA - UFFICIO 2

COMUNE DI VENEZIA
104.3.0.0.0 AUTORIZZAZIONI E SERVIZI AMBIENTALI
105.99.0.0.0 SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTA' SOSTENIBILE
105.99.5.0.0 EDILIZIA TERRAFERMA

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI VENEZIA

AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA

VERITAS SPA

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

CONSIGLIO DI BACINO "VENEZIA AMBIENTE"

Con riferimento alla pratica SUAP 03643900230-05082021-1002
ditta ECO-RICICLI VERITAS S.R.L.
si trasmette il provvedimento di autorizzazione all'esercizio di un impianto di recupero rifiuti, con allegati,
emesso dalla Città Metropolitana di Venezia - Determinazione n. 2022/2 del 03/01/2022 - ricevuto dal SUAP il
05/01/2022.

Imposta di bollo Euro 16,00 assolta con marca da bollo n. 01192126052153 del 17/06/2021 che va annullata
e conservata insieme al provvedimento.

Per informazioni relative all'autorizzazione contattare l'ufficio emittente indicato sulla medesima.

Per leggere i files firmati digitalmente utilizzare un qualsiasi software di verifica elencato alla pagina
<http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche/software-verifica>
Cordialmente.

Giuseppe Zorzetto

Comune di Venezia - Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della vita
Responsabile del Servizio di Staff Coordinamento SUAP e Gestione procedure automatizzate
Viale Ancona n. 59 - piano terra - CAP 30172 - Venezia Mestre
telefono 0412749300 - e-mail suap@comune.venezia.it
internet www.comune.venezia.it/suap

Gentile utente,
la seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di VENEZIA, in relazione alla
Sua pratica n.03643900230-05082021-1002
SUAP mittente: Sportello n.313 - Comune di Venezia - Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Servizio SUAP

Comune di Venezia - Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Servizio SUAP**Identificativo nazionale SUAP: 313**

Pratica: 03643900230-05082021-1002

Impresa: 03643900230 - ECO-RICICLI VERITAS S.R.L.

Protocollo pratica: REP_PROV_VE/VE-SUPRO 0348156/09-09-2021

Protocollo della comunicazione: REP_PROV_VE/VE-SUPRO 0008623/11-01-2022.

IMPRESA RICHIEDENTE

Denominazione:	ECO-RICICLI VERITAS S.R.L.		
Codice fiscale:	03643900230	Provincia sede legale:	VENEZIA

INFORMAZIONI PRATICA

Oggetto:	ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E PRESENTAZIONE COLLAUDO TECNICO		
Codice Pratica:	03643900230-05082021-1002		

RESPONSABILE SUAP

Cognome:	BATTAGLIA	Nome:	STEFANIA
-----------------	-----------	--------------	----------

ALLEGATI PRESENTI

568647_DET_DETE_2_2022.pdf.p7m - Provvedimento finale del procedimento
568640_COMUNICAZIONE_DETERMINA.pdf.p7m
568648_DET_DETE_2_2022.pdf
568649_planimetriaERV.pdf.p7m
568650_planimetriaERV.pdf
568651_Atto_Veritas_2020.pdf.p7m
568652_Atto_Veritas_2020.pdf
568653_appendice_recepimento.pdf